



# COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

---

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024**

---

Il giorno 30 aprile 2024 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato in modalità "mista" per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - SINDACO	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE CHIARA - Consigliere	Sì
4. MELLANO MAURO - Consigliere	Sì
5. USSEGLIO MIN MAURO - Consigliere	Sì
6. RUZZOLA PAOLO - Consigliere	Sì
7. PIOVANO ENRICO - Consigliere	Sì
8. BLUA LIDIA - Consigliere	Sì
9. FABBRI ANDREA - Consigliere	Sì
10. COLLI FLAVIO - Consigliere	Sì
11. GUERRI SILVIA - Consigliere	Sì
12. FASANO LUISA - Consigliere	No
13. SPARACCA MARIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

I consiglieri Ruzzola e Piovano partecipano alla riunione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, utilizzando il sistema di videoconferenza denominato "Go to meeting".

Assume la presidenza il Sindaco Alfredo Cimarella.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Bacciu Marta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Servizio: Servizi Finanziari  
N. Proposta: 11 del 17/04/2024

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024**

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**VISTE** le successive deliberazioni ARERA e in particolare:

- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";

- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

**VISTI** inoltre i seguenti atti dell’ARERA:

- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

**RICHIAMATA** la Determinazione dell’ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati

**ATTESO** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

**PRESO ATTO** che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Buttigliera Alta l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio C.A.DO.S., costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002 per conto dei 54 Comuni consorziati, al fine di assicurare l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Cidiu Servizi S.p.A. e Aysel S.p.A.)

**PRESO ATTO** dell’aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2, e della relativa relazione di accompagnamento, approvati dal C.A.DO.S. con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 23/04/2024, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 1.031.664;

**DATO ATTO** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;*

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», dispone di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**CONSIDERATO**, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**RILEVATO** che dal piano finanziario sopracitato si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.031.664,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

**DATO ATTO** che il costo totale come sopra riportato, validato dall'Ente territorialmente competente pari ad € 1.031.664,00 IVA compresa, è composto per € 248.107,00 da costi fissi e per € 783.557,00 da costi variabili e, tale importo, costituisce l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF.

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 72% del costo complessivo ed il restante 28% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione e sono di seguito riportate, ricordando che le stesse sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività):

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,43852	0,35082	0,85	548,62921	0,23210	108,23631
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,43852	0,41221	1,62	548,62921	0,23210	206,28568
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,43852	0,46045	1,80	548,62921	0,23210	229,20631
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,43852	0,49991	2,20	548,62921	0,23210	280,14105
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,43852	0,53938	2,90	548,62921	0,23210	369,27683
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,43852	0,57008	3,40	548,62921	0,23210	432,94525

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,76088	0,30435	3,28	0,29814	0,97790
102-Cinematografi e teatri	0,43	0,76088	0,32718	3,50	0,29814	1,04349
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	0,76088	0,41848	4,90	0,29814	1,46089
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,76088	0,66957	7,10	0,29814	2,11679
105-Stabilimenti balneari	0,64	0,76088	0,48696	5,22	0,29814	1,55629
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	0,76088	0,38805	4,11	0,29814	1,22536
107-Alberghi con ristorante	1,64	0,76088	1,24784	13,45	0,29814	4,00998
108-Alberghi senza ristorante	1,08	0,76088	0,82175	8,88	0,29814	2,64748
109-Case di cura e riposo	1,25	0,76088	0,95110	10,22	0,29814	3,04699
110-Ospedali	1,29	0,76088	0,98154	10,55	0,29814	3,14538
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	0,76088	1,15654	12,45	0,29814	3,71184
112-Banche ed istituti di credito	0,61	0,76088	0,46414	5,03	0,29814	1,49964
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	0,76088	1,07284	11,55	0,29814	3,44352
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	0,76088	1,36958	14,78	0,29814	4,40651
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,76088	0,63153	6,70	0,29814	1,99754
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,76088	1,35437	14,58	0,29814	4,34688
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	0,76088	1,12610	12,00	0,29814	3,57768
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	0,76088	0,78371	8,48	0,29814	2,52823
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	0,76088	1,07284	11,55	0,29814	3,44352
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	0,76088	0,70001	7,53	0,29814	2,24499
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,76088	0,82936	8,50	0,29814	2,53419
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	0,76088	4,23810	50,00	0,29814	14,90700
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	0,76088	3,69027	40,00	0,29814	11,92560
124-Bar, caffè, pasticceria	6,29	0,76088	4,78594	35,00	0,29814	10,43490
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	0,76088	2,10003	22,67	0,29814	6,75883
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,76088	1,98590	21,40	0,29814	6,38020
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	0,76088	8,59034	92,56	0,29814	27,59584
128-Ipermercati di generi misti	2,74	0,76088	2,08481	22,45	0,29814	6,69324
129-Banchi di mercato generi alimentari	6,92	0,76088	5,26529	56,78	0,29814	16,92839
130-Discoteche, night club	1,91	0,76088	1,45328	15,68	0,29814	4,67484

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

**RICHIAMATO** l'art. 21, co.2, del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

*«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

*2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le*

*utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.*

*4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»*

**CONSIDERATO** che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

**ATTESO** che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 8.000,00 e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 12, Programma 5, Macro 104, Titolo 1, Capitolo 19162, Bil. 2024 "Spese per agevolazione TARI intervento a sostegno del reddito";

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RILEVATO** altresì che la deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023 introduce, dal 01/01/2024, due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;

b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Atteso che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, entro il 14 ottobre 2024. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti.

**VISTE** le delibere di Consiglio comunale:

- n. 61 del 30/11/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2025/2026;
- n. 75 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026.

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della TARI sopracitato in merito alla "Determinazione della tariffa del tributo";

**RICHIAMATO** infine l'art. 29 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI sopracitato, allineato alle nuove disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, che così dispone: "Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione."

**ATTESO** pertanto di stabilire n. 3 (TRE) rate con scadenza:

- prima rata scadenza 30 giugno 2024

- seconda rata scadenza            30 settembre 2024
- terza rata scadenza            31 dicembre 2024

**VISTO** il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore del Conto;

**VISTO** il vigente Statuto comunale approvato con atto consiliare n. 43 del 07.11.2006 e sue successive modifiche;

### **si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI**

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2 (allegato A), e della relativa relazione di accompagnamento (allegato B), approvati dal C.A.DO.S. con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 23/04/2024, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE le tariffe TARI 2024 (Allegato C) elaborate secondo i criteri del D.P.R. 158/1999, come dettagliate nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE ATTO che - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone;
5. DI INSERIRE, negli avvisi di pagamento della TARI saldo 2024 gli importi relativi alle due componenti perequative, previste da ARERA con deliberazione n. 386/2023 del 03/08/2023 a far data dal 01/01/2024 e applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
  - a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
  - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.
6. DI DARE ATTO che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 26/04/2023, verranno applicate riduzioni tariffarie per la componente TARI fino a concorrenza dell'importo stanziato e in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente alla U.E., oppure straniero titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ex D. Lgs. 286/98 e s.m.i.;
  - b) residenza nel comune di Buttigliera Alta, nell'immobile oggetto della tariffa;
  - c) il richiedente ed i componenti il nucleo NON devono aver percepito, nell'anno di riferimento, contributi erogati dal Comune di Buttigliera Alta per un importo superiore ad € 500,00, ad eccezione dei contributi co-finanziati da altri Enti;
  - d) il contribuente deve essere in regola con i pagamenti delle bollette TARI degli anni pregressi;

e) reddito ISEE inferiore ai 12.000 €.

Sussistendo i citati presupposti si potrà richiedere:

- o la riduzione tari al 50% se il reddito I.S.E.E. è pari o inferiore a €. 6.000,00
- o la riduzione tari al 25% se il reddito I.S.E.E. è compreso tra €. 6.001,00 e 9.000,00
- o la riduzione tari al 15% se il reddito I.S.E.E. è compreso tra €. 9.001,00 e 12.000,00

7. DI STABILIRE che, per l'anno 2024, il versamento della TARI sarà effettuato in TRE rate con le seguenti scadenze nel rispetto dell'art. 29, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2023 allineato alle nuove disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif:

- prima rata scadenza 30 giugno 2024
- seconda rata scadenza 30 settembre 2024
- terza rata scadenza 31 dicembre 2024

8. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone);

9. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente delibera mediante l'inserimento della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 13, comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, entro il 14 ottobre 2024. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'Assessore Mauro Mellano che relaziona sul punto in esame;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 11 del 17/04/2024, sopra riportata per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

A seguito di votazione resa in modo palese per alzata di mano per i consiglieri presenti in aula e con riscontro audio-video per i consiglieri collegati da remoto, con il seguente risultato accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Sparacca, Colli e Guerri)

## DELIBERA

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione n. 11 in data 17/04/2024 avente per oggetto: "*Aggiornamento PEF 2024-2025 – Approvazione TARIFFE tari 2024*", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi indicati in proposta;

Visto l'art.134 c.4 del d.lgs. 267/00;

A seguito di votazione resa in modo palese per alzata di mano per i consiglieri presenti in aula e con riscontro audio-video per i consiglieri collegati da remoto, con il seguente risultato accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente

Presenti n. 12

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Sparacca, Colli e Guerri)

## DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito.

\*\*\*

A seguito della votazione e prima della chiusura dei lavori consiliari, prende la parola il **Sindaco Alfredo Cimarella** il quale, essendo questa l'ultima seduta di Consiglio Comunale nel mandato 2019-2024, comunica quanto segue:

*“È stato per me motivo di orgoglio, ed immenso piacere lavorare con tutti voi per il bene dei cittadini di Buttigliera Alta.*

*L'ho fatto con gli splendidi colleghi di Giunta, con un intero Consiglio comunale disponibile al confronto soprattutto con quello strumento che ho sempre sostenuto e ritenuto importante per la gestione di un Ente locale che sono le commissioni consiliari. Colgo peraltro, l'occasione per ringraziare di cuore i Presidenti e tutti i membri delle commissioni sia consiglieri che Membri esterni.*

*Abbiamo attraversato in questi cinque anni momenti indiscutibilmente molto difficili sia da un punto di vista umano che gestionale: il COVID, le crisi sociali ed economiche causate da terribili conflitti anche Europei.*

*Siamo riusciti ad affrontarli e ad uscirne in modo positivo grazie all'azione sinergica di tutti quanti voi, grazie all'importante componente sociale ed economica della nostra comunità, grazie alle tante associazioni e grazie al lavoro appassionato, spesso oltre il “dovere” del segretario comunale, dei responsabili di area e di tutte le persone che prestano la loro opera, spesso con sincero affetto, per questo Ente. Grazie ancora di cuore a tutti!”.*

Si unisce ai ringraziamenti al Consiglio, alla Giunta e a tutto il Comune di Buttigliera Alta il **Consigliere Paolo Ruzzola** il quale, comunica che dopo 25 anni di appassionata amministrazione dell'Ente, stanti gli impegni assunti in ambito regionale, non si candiderà alle prossime elezioni e nel contempo augura a tutti i consiglieri che faranno parte della prossima lista elettorale una buona campagna e, in caso di elezione, un buon mandato.

Chiede la parola il **Consigliere Enrico Piovano**:

*“Sindaco, Segretario Comunale, Assessori, Consiglieri, dopo 15 anni di amministrazione ho deciso di lasciare questa nobile attività.*

*L'essermi dedicato al mio paese mi ha dato certamente più di quanto ho speso in termini di relazioni e soddisfazione.*

*Tante sono state le occasioni di confronto con la maggioranza e le minoranze che si sono susseguite in tre legislature, alcuni consiglieri ci hanno lasciato indelebile il loro ricordo, altri hanno fatto delle belle carriere ed altri ancora hanno seguito altre strade.*

*Come me, che ho scelto di non perdere l'opportunità di dirigere un grande e prestigioso lavoro pubblico con il triste risvolto di non poter più essere sempre presente a Buttigliera (come dimostra la mia partecipazione on-line di questa sera).*

*Per questo semplice (ma al contempo complesso) motivo, chiudo qui questo mio pezzo di strada trascorso con entusiasmo, tenendo sempre ben presenti i valori costituzionali e di quello che un tempo si chiamava “buon senso” che, ritengo, abbiano sempre guidato il lavoro di questa maggioranza.*

*Ringrazio ognuno di voi, gli uffici ed i cittadini hanno creduto in me. Spero di non aver mai tradito la loro fiducia ed il loro voto.*

*A chi affronterà, da oggi al 8-9 giugno, l'entusiasmante percorso che porta alle elezioni, i miei più sinceri in bocca al lupo. Questa maggioranza sa di poter contare su di me anche se non sarò più seduto in questi banchi. Buona vita a tutti, Ad majora!”.*

Segue l'intervento del **Consigliere Andrea Fabbri** che ringrazia l'intero Consiglio Comunale e in particolare il Sindaco per l'impegno e la dedizione dimostrati in questi anni nell'amministrazione del Comune di Buttigliera Alta.

Infine prende la parola l'**Assessore Chiara Giaccone** la quale comunica, con dispiacere, di non potersi candidare alle prossime elezioni per sopraggiunti impegni personali inconciliabili con la carriera politica.

II SINDACO  
CIMARELLA ALFREDO  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

II SEGRETARIO COMUNALE  
BACCIU MARTA  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)